

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA’ ALER O DA ESSA GESTITI, NELL’AMBITO DELLE UOG DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO, SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI - CIG LOTTO 1: 8120844C75 - LOTTO 2: 81208544B8 - LOTTO 3: 8120863C23 - LOTTO 4 - 81208999D9; LOTTO 5 - 8120923DA6; LOTTO 6 - 812093578F - LOTTO 7 - 8120943E27 - LOTTO 8 - 812095366A - LOTTO 9 - 8120964F7B

#### QUESITO N. 1

ESSENDO IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG1 IV-BIS LE ALTRE CATEGORIE POSSIAMO SUBAPPALTARLE? POSSIAMO PARTECIPARE COME OPERATORE SINGOLO E POI SUBAPPALTARLE?

#### RISPOSTA

Un concorrente in possesso della sola categoria OG1, seppur per la classifica necessaria ai fini della partecipazione al lotto/lotti di interesse, ma:

1. carente dei requisiti di cui al DM 37/2008 (lavorazioni di cui alla categoria OS30 *cfr.* punto 8.2 lettera B del Disciplinare di gara *“La categoria prevalente ricomprende lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore, **il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente**, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto, in quanto per tali lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37”*. Pertanto se un concorrente non è un installatore avente i requisiti di cui al DM 37 deve dichiararne il subappalto, in quanto come previsto nel Disciplinare per tali lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37; se ne dichiara il subappalto la quota del 10%, percentuale uguale per ciascun lotto, concorre alla quota massima subappaltabile del 40%).  
e
2. carente dei requisiti analoghi di cui all’art. 90 DPR 207/2010 ovvero di attestazione SOA per le categorie OS3 e OS28 (*cfr.* punto 8.2 lettera D del Disciplinare di gara *“Tali lavori appartenenti alle categorie specializzate a «qualificazione obbligatoria», di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, relativo a ciascun lotto, possono essere realizzati dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente con una delle seguenti modalità: requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 ovvero attestazione SOA classifica I. **ATTENZIONE:** se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale)*

**non può partecipare a nessuno dei n. 9 lotti**, dichiarando il subappalto delle lavorazioni di cui alle categorie OS30, OS28 e OS3, in quanto la somma dell’incidenza di ciascuna categoria, per ogni singolo lotto, supera la quota massima subappaltabile (40%) stabilita negli atti di gara.

Invece se un concorrente in possesso della sola categoria OG1, per la classifica necessaria ai fini della partecipazione al lotto/lotti di interesse:

1. è in possesso delle abilitazioni di cui al DM 37/2008, **da dichiarare in sede di gara**, ma non possiede i requisiti analoghi o l’attestazione SOA per le categorie OS28 e OS3: in tal caso deve necessariamente dichiarare il subappalto delle categorie OS28 e OS3, in quanto possibile poiché la somma della loro incidenza, **per ciascun lotto**, è contenuta entro il limite del 40%;

ovvero

2. non è in possesso delle abilitazioni di cui al DM 37/2008 ma è in possesso dei requisiti analoghi nella categoria OS28 e/o nella categoria OS3, **da dichiarare in sede di gara**, per una percentuale tale da consentire di contenere le restanti quote riferite alle diverse categorie, **da indicare obbligatoriamente come da subappaltare**, (OS30, OS28 e OS3) entro i limiti del 40%.

#### QUESITO N. 2

Buongiorno, con la presente si chiede conferma che la categoria di qualificazione è la sola categoria OG1. Inoltre, si chiede se le ulteriori categorie previste OS3, OS28 e OS30 sono totalmente subappaltabili nei limiti di legge e se è accettata la categoria OG11 in alternativa alle predette categorie.

#### RISPOSTA

1. La categoria OG1 è la categoria prevalente per ciascun lotto.
2. No, non è possibile subappaltare totalmente le categorie OS3, OS28 e OS30 in quanto la somma delle loro incidenze supera, per ciascun lotto, il limite massimo subappaltabile previsto dalla lex specialis del 40% (si veda a tal proposito la risposta al quesito n. 1).
3. Sì, la qualificazione nella categoria OG11 è accettata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30.

#### QUESITO N. 3

Buongiorno, con la presente si richiedono le seguenti info: - il sopralluogo è obbligatorio per tutti i lotti? - le cauzioni provvisorie devono essere prodotte esclusivamente per ogni singolo lotto oppure se si partecipa a due lotti si può fare una cauzione unica per il lotto 1 e 4 alla quale vogliamo partecipare? - Se partecipiamo al lotto 1 e al lotto 4 per la richiesta di avvallimento si devono sommare i due lotti o si può richiedere solo esclusivamente per il lotto 1? (noi possiamo partecipare dichiarando lavori solo per il lotto 4 che è sotto la soglia dei 150.000 .....mentre per il lotto 1 essendo superiore a 150.000,00 e non possedendo la soa siamo obbligati a chiedere avvallimento)

#### RISPOSTA

1. Per nessun lotto è previsto il sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione.
2. L'art. 11 **CAUZIONI** del Disciplinare di gara prevede che: "Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara del/dei lotto/i per cui si partecipa comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta. N.B.: il concorrente che partecipa per più lotti può a scelta produrre una cauzione pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara di ogni singolo lotto per cui partecipa oppure un'unica cauzione pari al 2% della somma degli importi complessivi posti a base di gara riferiti ai lotti per cui partecipa.
3. Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico può ricorrere all'istituto dell'avallimento per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e finanziario (artt. 83, comma 2 e 84 del Codice) **di cui è carente.**